

Accordo FATCA Italia-USA alle battute finali

Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

È in fase di discussione ed approvazione finale, da parte del Parlamento italiano, il decreto legislativo di ratifica ed esecuzione dell'Accordo FATCA Italia-Stati Uniti. Il testo che sta per essere approvato non dovrebbe presentare significative novità rispetto a quello originario, che riflette il contenuto dell'accordo firmato in data 10 gennaio 2014.

La Camera dei Deputati ha avviato l'esame del disegno di legge AC 2577 di ratifica dell'accordo con gli USA, finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA .

Leggi anche "[FATCA al traguardo](#)"

L'Agreement between the Government of the United States and the Government of the Republic of Italy to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA (**Accordo FATCA**), sottoscritto in data 10 gennaio 2014, ha l'obiettivo di **assicurare la tax compliance transfrontaliera** e di rendere effettiva la **trasparenza nei rapporti** tra le Amministrazioni finanziarie dei due Paesi, riducendo, al contempo, i costi di compliance per gli istituti finanziari. A tal fine, prevede lo **scambio di informazioni automatico** in materia fiscale, da applicarsi su base di **reciprocità**.

La procedura per lo scambio di informazioni riguarderà i conti detenuti negli Stati Uniti da parte di soggetti residenti in Italia e quelli detenuti in Italia da soggetti residenti negli Stati Uniti.

In particolare, saranno oggetto di scambio di informazioni tra le Amministrazioni finanziarie dei due Paesi, da realizzarsi in via automatica e a cadenza annuale, gli elementi indicati di seguito (art. 2 dell'Accordo FATCA):

- il nome e i dati identificativi del titolare del conto;
- il numero di conto;
- il nome e i dati identificativi dell'istituto finanziario che effettua la comunicazione;
- il saldo o il valore del conto medesimo al termine dell'anno solare interessato o di altro "appropriate reporting period".

Tra i principali **benefici** dell'Accordo FATCA, oltre alla reciprocità dei flussi informativi, assumono particolare rilevanza:

- **l'esenzione dalla ritenuta del 30%** (prevista dalla disciplina statunitense FATCA) sui pagamenti di fonte statunitense;
- **la rimozione dei principali ostacoli giuridici** legati alla protezione dei dati;
- la generale **semplificazione degli oneri** di adempimento per gli intermediari finanziari italiani, i quali saranno tenuti a relazionarsi esclusivamente con l'Amministrazione finanziaria nazionale e non con quella statunitense.

L'Accordo FATCA sottoscritto da Italia e Stati Uniti si basa sulle disposizioni contenute nel modello di accordo fiscale internazionale FATCA, volto a regolare le procedure per lo scambio

automatico di informazioni tra Amministrazioni finanziarie, da e verso gli Stati Uniti.

Quest'ultimo, negoziato tra gli Stati Uniti e cinque Paesi dell'Unione europea (**Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna**) e adottato in data 26 luglio 2012, prevede che gli Stati Uniti e ciascuno dei cd. partner FATCA assumano i seguenti obblighi:

- adottare la normativa di attuazione necessaria ai fini di richiedere agli istituti finanziari situati sul proprio territorio di acquisire e comunicare alle autorità dei partner FATCA le informazioni disciplinate dall'accordo medesimo;
- autorizzare le istituzioni finanziarie stabilite nel partner FATCA ad applicare tutte le misure necessarie in vista dell'identificazione dei conti statunitensi;
- trasmettere all'Amministrazione finanziaria statunitense, in via automatica, le informazioni ricevute da parte degli istituti finanziari.

Viene meno l'obbligo, per ogni istituto finanziario estero stabilito all'interno della giurisdizione di un partner FATCA, di concludere un accordo generale direttamente con l'Internal Revenue Service, a patto che l'istituto finanziario stesso abbia provveduto a registrarsi presso l'Internal Revenue Service medesima o sia escluso dall'obbligo di registrazione ai sensi dell'accordo specifico o delle indicazioni fornite da quest'ultima autorità.

Secondo quanto dichiarato dall'allora Ministro dell'Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni, l'Accordo FATCA "rappresenta un passaggio importante nel percorso per la costruzione del nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni, che è basato sul modello di accordo intergovernativo elaborato con gli Stati Uniti ed è in corso di avanzata elaborazione in ambito OCSE".

Gli obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie

Con l'approvazione del decreto di ratifica ed esecuzione dell'Accordo FATCA, le istituzioni finanziarie italiane, in virtù degli obblighi di scambio di informazioni assunti convenzionalmente, sono tenute a **comunicare all'Agenzia delle Entrate** le seguenti informazioni:

a) in relazione ad **ogni conto statunitense** oggetto di comunicazione:

- il nome o la denominazione, l'indirizzo e il TIN statunitense di ciascuna persona statunitense titolare del conto. Nel caso di conto intrattenuto da una entità non finanziaria estera passiva ("Passive NFFE") che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, risulta controllata da una o più persone statunitensi, la denominazione, l'indirizzo e l'eventuale TIN statunitense dell'entità, nonché il nome, l'indirizzo e il TIN statunitense delle persone statunitensi che la controllano;
- il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;
- la denominazione, il codice fiscale e il codice identificativo rilasciato e pubblicato in apposita lista dell'IRS ("GIIN") della istituzione finanziaria;
- il saldo o il valore del conto alla fine dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, il saldo o il valore del conto immediatamente prima della chiusura;

b) nel caso di un conto di **custodia statunitense** oggetto di comunicazione, oltre alle informazioni elencate nella lettera a):

- l'importo totale lordo degli interessi, dei dividendi, nonché degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, comunque pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela; e
- i corrispettivi totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto dei beni patrimoniali pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale l'istituzione finanziaria ha agito in qualità di custode,

intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

c) nel caso di un **conto di deposito statunitense** oggetto di comunicazione, oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

d) nel caso di **qualsiasi conto statunitense** oggetto di comunicazione, diverso da quelli di cui alle lettere b) o c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l'istituzione finanziaria agisce in qualità di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l'importo complessivo di pagamenti a titolo di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

Le istituzioni finanziarie determinano l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla **legislazione tributaria italiana**. Le informazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate contengono la **valuta** con la quale sono denominati gli importi comunicati.

Comunicazioni alle Entrate entro il 30 aprile

Secondo quanto previsto dal testo del decreto legislativo di ratifica, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle informazioni relative all'anno solare precedente è il **30 aprile di ciascun anno**. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate verranno stabilite le modalità di trasmissione e l'eventuale proroga del termine di scadenza per il primo invio dei dati.

Infine, le istituzioni finanziarie italiane, al fine di ottenere il **codice GIIN** e di essere incluse nella cd. **FFI list** (i.e., la **lista delle Foreign Financial Institutions**) redatta dall'Internal Revenue Service degli Stati Uniti, avrebbero dovuto registrarsi **entro il 30 novembre 2014**, secondo le procedure stabilite dalle competenti Autorità fiscali statunitensi.

Leggi anche:

- ["Accordo FATCA Italia-USA il decreto attuativo"](#)
- ["Accordo FATCA Italia - USA al via la consultazione sul dlgs di ratifica"](#)